

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 5

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

COSTANTINO GARRAFFA

procedimento civile n. 827/04 R.G. pendente presso il Tribunale di Palermo

**Trasmessa dal Tribunale di Palermo
il 6 marzo 2007**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Nella persona del dott. Gaetano Scaduti in funzione di Giudice Unico della

PRIMA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 827 del registro generale degli affari civili
contenziosi dell'anno 2004

promosso da

Stapino Greco, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo,
via Principe di Villafranca n. 46, nello studio dell'Avvocato Enrico Cadelo,
dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro

Garraffa Costantino, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a
Palermo, via Costantino Nigra n. 2, nello studio dell'Avvocato Fausto Maria
Amato e dell'Avvocato Claudia Amato, dai quali è rappresentato e difeso per
procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

Avente ad oggetto: risarcimento danni.

Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo

OSSERVA

Il dr. Stapino Greco ha convenuto in giudizio il Sen. Costantino Garraffa,
chiedendone la condanna al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 185 c.p.
e 2043 c.c..

In particolare, l'attore ha dedotto che il 3 novembre 2003 il Senatore Garraffa aveva indetto una conferenza stampa presso la sede palermitana del partito dei Democratici di Sinistra, nel corso della quale aveva dichiarato di aver ricevuto, al di lui telefono cellulare, una minaccia di morte da un anonimo interlocutore il quale gli avrebbe detto: *"pronto, sono l'uomo che ti ucciderà perché ai rotto i coglioni sulla Fiera dei Mediterraneo"*. L'odierno convenuto, alla presenza di numerosi giornalisti, dopo aver ricordato i precedenti suoi interventi a censura dei conti dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo aveva aggiunto tra l'altro *"non è un caso che la telefonata sia arrivata proprio il 1° novembre, cioè il giorno seguente alla scadenza dell'incarico del commissario dell'Ente Stapino Greco"*.

A detta dell'attore, l'accostamento malizioso tra le minacce di morte e la sua persona configurava l'ipotesi delittuosa di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 commi 2° e 3° c.p. (in quanto si suggeriva l'idea che *"autore diretto o mediato della minaccia"* fosse il medesimo dott. Greco, *"al quale era scaduto il mandato di commissario dell'Azienda, il giorno prima e senza previsione di rinnovo in conseguenza delle brillanti crociate del Senatore diessino"*). Ciò legittimava la richiesta risarcitoria dal medesimo avanzata.

Costituitosi, il Sen. Garraffa ha dedotto, tra l'altro, (in maniera più larvata in comparsa di risposta e con argomentazione più ampia in comparsa conclusionale) che le suddette affermazioni erano coperte dalla prerogativa parlamentare di cui all'art. 68 della Costituzione. A tal riguardo ha anche sottolineato di avere, nei mesi antecedenti alla minaccia subita, *"pubblicamente denunciato tutte le disfunzioni e gli sperperi che il dr. Stapino Greco (aveva) commesso nella gestione dell'Ente Fiera del Mediterraneo"*, anche a mezzo di una interrogazione al Senato del 3 ottobre 2003, con la quale

si erano pure illustrate le principali cause del dissesto finanziario dell'Ente Fiera (dal costo delle missioni a quello delle consulenze, dal costo del personale a quello della pubblicità). Anche nel giorno della conferenza stampa del 3 novembre 2003, indetta presso la sede palermitana del partito dei Democratici di Sinistra, nell'ambito della quale era stata data ai giornalisti la notizia delle minacce ricevute, il Sen. Garraffa aveva ricordato i suoi precedenti interventi a censura dei conti dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo (e ciò poco prima di procedere all'"*accostamento*" in questa sede denunciato dall'attore). A detta del Sen. Garraffa, quindi, sarebbe *"evidente il collegamento tra le opinioni espresse ... e l'esercizio delle funzioni parlamentari"* dal medesimo allora esercitate. *"I fatti relativi alla Fiera del Mediterraneo, infatti, (erano) stati oggetto di una interrogazione parlamentare presentata"* dal medesimo Sen. Garraffa.

Ciò posto, bisogna valutare se l'opinione di cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione (cfr. C. Cost., sentt. nn. 10 e 11 del 2000).

La Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che la prerogativa di cui all'art. 68 primo comma della Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da "nesso funzionale" con le attività svolte "nella qualità" di membro delle Camere (cfr. sentenze n. 375 del 1997, n. 289 del 1998, n. 329 e n. 417 del 1999).

Si tratta ora di precisare quando ricorra tale nesso funzionale.

La sentenza n. 10 del 2000 della Corte Costituzionale si esprime nei seguenti termini: *"È pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio*

della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea. Invece l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati: ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. La linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della libertà delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa. Senza questa delimitazione, l'applicazione della prerogativa la trasformerebbe in un privilegio personale (cfr. sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito e ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica. Né si può accettare, senza vanificare tale delimitazione, una definizione della "funzione" del parlamentare così

generica da ricomprendersi l'attività politica che egli svolga in qualsiasi sede, e nella quale la sua qualità di membro delle Camere sia irrilevante. Nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le "funzioni" riferite agli organi non indicano generiche finalità, ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti: e questo vale anche per la funzione parlamentare, ancorché essa si connoti per il suo carattere non "specializzato" (cfr. sentenze n. 148 del 1983; n. 375 del 1997). Discende da quanto osservato che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca. Siffatto tipo di collegamenti non può valere di per sé a conferire carattere di attività parlamentare a manifestazioni di opinioni che siano oggettivamente ad essa estranee. Sarebbe, oltre tutto, contraddittorio da un lato negare - come è inevitabile negare - che di per sé l'espressione di opinioni nelle più diverse sedi pubbliche costituisca esercizio di funzione parlamentare, e dall'altro lato ammettere che essa invece acquisti tale carattere e valore in forza di generici collegamenti contenutistici con attività parlamentari svolte dallo stesso membro delle Camere. In questo senso va precisato il significato del "nesso funzionale" che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare. Non cioè come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare".

Nel caso in esame si tratta - e la fattispecie concreta è assai simile a quella che aveva determinato la sentenza n. 10/2000 della Consulta - di dichiarazioni

rese da un Senatore nell'ambito di una conferenza stampa dal medesimo indetta nella sede palermitana del suo partito di appartenenza, nell'ambito della quale si esprime un'opinione (collegamento tra una minaccia subita e la scadenza, senza rinnovo, dell'incarico all'odierno attore) che mai era stata espressa, in termini simili o analoghi, dal Sen. Garraffa nell'ambito della sede parlamentare, nell'esercizio delle sue funzioni. La considerazione dell'intento politico e non diffamatorio delle dichiarazioni, e della collocazione del tema trattato al centro di un determinato dibattito politico e parlamentare o di una determinata campagna politica resta in questo momento estranea all'oggetto della presente valutazione, che attiene piuttosto alla verifica della compatibilità della opinione espressa con i limiti del diritto di critica politica e con i limiti dell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68 Cost.

Vero è inoltre che la questione degli sprechi nella gestione dell'Ente di cui l'odierno attore era commissario aveva costituito argomento di una interrogazione parlamentare, ma, per quanto si è detto sopra, non basta il mero collegamento di argomento con atti di sindacato ispettivo. Le dichiarazioni di un parlamentare, infatti, potrebbero essere coperte dalla prerogativa di cui all'art. 68 Cost. - come più volte evidenziato dalla Consulta - solo in quanto risultassero sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare. *“Infatti - ha precisato la Consulta - l'opinione espressa nell'esercizio della funzione non è protetta da immunità solo nell'occasione specifica in cui viene manifestata nell'ambito parlamentare, ricadendo al di fuori della sfera della prerogativa se venga riprodotta in sede diversa. L'immunità riguarda non già solo l'occasione specifica in cui le opinioni sono manifestate nell'ambito parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche quando ne sia realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo.*

La pubblicità, infatti, è anzi la naturale destinazione, per così dire, alla collettività dei rappresentati, che caratterizza normalmente le attività e gli atti del Parlamento, proprio per assicurarne la funzione di sede massima della libera dialettica politica, comporta che l'immunità si estenda a tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori dell'ambito parlamentare. Ma l'immunità è limitata a quel contenuto storico: e dunque, nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilità, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede "esterna". Ciò che si richiede, ovviamente, non è una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti".

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28/2005 ha precisato che: *"il nesso funzionale tra la dichiarazione resa extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere qualificata come divulgativa all'esterno di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti (ex multis sentenza n. 521 del 2002)".*

In questo quadro di riferimento circa l'interpretazione da attribuire al disposto dell'art. 68 Cost., determinato dalle pronunzie della Consulta, è intervenuta la l. 20 giugno 2003 n. 140 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno n. 142, ed entrata in vigore il giorno successivo, in base all'ultimo articolo della legge medesima, e comunque prima del verificarsi della condotta in questa sede "incriminata"), il cui art. 3 c. 1° prevede che

“l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”.

Al riguardo va registrato l'intervento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen. 2 dicembre 2004 n. 1600), secondo cui *“in tema di immunità parlamentare, l'art. 3 comma 1 l. 20 giugno 2003 n. 140 - che innova la disciplina applicativa dell'art. 68 cost. - esplicita, ma non amplia il contenuto della tutela accordata al parlamentare, limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari, pur se svolte in forme non tipiche o "extra moenia".*

In tale sentenza si legge: *“la Corte Costituzionale, colla sentenza n. 120/2004 - che pure non ha giudicato illegittimo tale articolo, se correttamente interpretato - (ha confermato) che la norma richiamata dal giudice "a quo" non ha innovato la sostanza della tutela accordata al parlamentare, ribadendo invece il principio che, nella "voluntas legis", tutte le attività del parlamentare stesso debbono essere connesse coll'esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento, giusta il contenuto dell'art. 68 Cost. che la legge n. 140, secondo la Consulta, esplicita ma non amplia arbitrariamente. E quindi, conformemente alla consolidata giurisprudenza costituzionale, cui si è aggiunta quella della Corte europea*

dei diritti dell'uomo, ciò che dovrebbe accertarsi, ai fini della concessione di immunità, è il chiaro legame funzionale fra l'opinione espressa o gli atti compiuti e l'esercizio di funzioni parlamentari; giacché, ammonisce il giudice delle leggi, "non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni".

Ed invero, dalla lettura della sentenza n. 120/2004 della Corte Costituzionale si desume "che con la norma in esame (art. 3 l. 140/2003) il legislatore non innovi affatto alla predetta disposizione costituzionale, ampliandone o restringendone arbitrariamente la portata, ma si limiti invece a rendere esplicito il contenuto della disposizione stessa, specificando, ai fini della immediata applicazione dell'art. 68, primo comma, gli "atti di funzione" tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di "localizzazione", in concordanza, del resto, con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale in materia. non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse "nell'esercizio delle funzioni". Nonostante le evoluzioni subite, nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, è enucleabile un principio, che è possibile oggi individuare come limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all'art. 68: questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di parlamentare. Per tale ragione l'itinerario della giurisprudenza della Corte si è sviluppato attorno alla nozione del c.d. "nesso funzionale", che solo consente di discernere le opinioni del

parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare. Certamente rientrano nella sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare "coperte" dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche "innominati", ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003). Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma "innominata" sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come "espressione di attività parlamentare" (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 379 e n. 219 del 2003"). E' in questa prospettiva che va effettuato lo scrutinio della disposizione denunciata. Le attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica" che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, non rappresentano, di

per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. E' appunto questo "nesso" il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi. Così intesa la disposizione censurata si sottrae ai vizi di legittimità addebitati: essa, come già osservato, non elimina affatto il nesso funzionale e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità. È pertanto nella dimensione funzionale che le dichiarazioni in questione possono considerarsi insindacabili: "garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica" (sentenza n. 219 del 2003). Né, d'altra parte, ai fini dell'insindacabilità, la prospettata necessità della connessione tra attività di critica o di denuncia politica e atti di funzione parlamentare può essere inficiata dalla precisazione che tali attività possano essere state espletate "anche fuori del Parlamento". Tale precisazione, infatti, nulla aggiunge a quanto ormai è acquisito al patrimonio giurisprudenziale di questa Corte, che non ha mai limitato la garanzia alla sede parlamentare, giacché il criterio di delimitazione dell'ambito della prerogativa non è quello della "localizzazione" dell'atto, ma piuttosto, come già detto, quello funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori parlamentari (cfr. sentenza n. 509 del 2002). Solo a queste condizioni l'opinione così manifestata e così qualificata può essere considerata insindacabile anche quando dia luogo a forme di divulgazione e riproduzione al di fuori

dell'ambito delle attività parlamentari (cfr. sentenze n. 10, n. 11 e n. 320 del 2000)".

Tale posizione è stata ribadita dalla Consulta con la sentenza n. 37/2006.

Ciò posto, il 3° comma dell'art. 3 l. 140/2003 (come già rilevato entrata in vigore antecedentemente ai fatti per cui è causa) prevede che nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo (sopra richiamato) ed in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice civile pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione (le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni). Se, invece, il giudice stesso non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, provvede (cfr. 4° comma dell'art. 3 l. 140/2003) con ordinanza non impugnabile a trasmettere copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.

Ebbene, nel caso di specie:

- l'attività asseritamente lesiva della reputazione dell'attore consiste non tanto nella denuncia di sprechi con riferimento all'ente allora gestito dall'odierno attore, ma nell'accostamento, definito "malizioso" dal dott. Greco, tra la minaccia asseritamente ricevuta dal Sen. Garraffa e la persona del medesimo dott. Greco (infatti, nell'atto di citazione si evidenzia che "quanto recepito dai presenti alla conferenza stampa e dai lettori dei quotidiani che ne hanno riportato il contenuto è la rappresentazione per la quale secondo il

Sen. Garraffa, autore diretto o mediato della minaccia non può che essere il dott. Greco al quale era scaduto il mandato di commissario all'Azienda, il giorno prima e senza previsione di rinnovo in conseguenza delle brillanti crociate del Senatore "diessino");

- La dichiarazione dell'odierno convenuto, allora Senatore, rilasciata a dei giornalisti, nella parte in cui crea l'accostamento suddetto, ritenuto - in quanto tale ed in quanto suggestivo della riconducibilità, diretta o mediata, delle minacce all'odierno attore - offensivo della reputazione del dott. Greco, appare svolta fuori dall'ambito parlamentare e non appare meramente riproductiva di opinioni espresse nell'ambito di attività istituzionali (nel corso delle sue attività istituzionali connesse alla carica di Senatore il Garraffa aveva infatti denunciato - anche con l'interrogazione in atti - le disfunzioni e gli sperperi connessi alla gestione dell'Ente di cui l'odierno attore era commissario, mentre cosa del tutto diversa, anche sotto il profilo del differente e più grave *vulnus* alla reputazione di un individuo, è la creazione di una suggestione - almeno questa è la prospettazione dell'attore desumibile dal suo atto di citazione - circa la riconducibilità, diretta o mediata, delle minacce al dott. Greco).

Alla luce di tali considerazioni - e senza volere entrare, in questa sede in cui ci si limita ad esaminare una questione preliminare, nel merito della vicenda (cioè senza volere in quest'ambito esprimere alcuna valutazione circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato prospettato dall'attore, il cui accertamento incidentale in sede civile è necessario al fine dell'accoglimento della domanda risarcitoria dallo stesso proposta) - non si

ritiene possa trovare accoglimento l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, quindi, ai sensi dell'art. 3 c. 4 l. 140/2003, previa rimessione della causa sul ruolo, va disposta la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica, Camera alla quale Garraffa Costantino apparteneva al momento del fatto, per le determinazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 68 Cost. e dell'art. 3 c. 8 l. 140/2003.

Nelle more della deliberazione del Senato (che dovrà intervenire non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta, salvo proroga del termine non superiore a trenta giorni disposta dal medesimo Senato) il presente procedimento va sospeso.


P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta al Senato della Repubblica copia degli atti relativi al presente procedimento, per le determinazioni di sua competenza ex art. 3 c. 8 l. 140/2003.

Sospende il presente giudizio.

Fissa per la prosecuzione l'udienza del 25/9/07 h. 10,15

Si comunichi alle parti



Rosario

Giuseppe Scuderi

